

A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Deliberazione n. 985 del 22 maggio 2009 - Art. 7-quater D.L. 10.02.2009, n.5 convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della Legge 9.04.2009, n.33. Determinazioni.**

PREMESSO

- che il comma 1 dell'art 7-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto per gli enti locali l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle seguenti tipologie di pagamenti per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del successivo comma 3:

- a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
- c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

- che il comma 2 dell'art 7-quater ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

- che il comma 3 dell'art 7-quater ha stabilito che, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza.

- che a tal fine gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano entro il 30 aprile all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, all'Unione delle Province d'Italia ed alla Regione l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno;

- che la Regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e, contestualmente, procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

- che il comma 11 dell'art 7-quater stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del suindicato articolo e della veri-

fica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009;

PRESO ATTO

-che alcuni enti locali hanno comunicato gli importi per i quali chiedono il beneficio dell'esclusione dal patto di stabilità 2009, per un totale complessivo di euro 994.216.900,58;

RILEVATO

- che la possibilità per gli enti locali di escludere i pagamenti dal saldo finanziario è subordinata alla ride-terminazione da parte della Regione del proprio obiettivo programmatico;
- che l'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2009, per quanto riguarda i pagamenti, è pari ad euro 3.356.439.926,32;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 849 dell'8 maggio 2009, ha ripartito euro 2.935.852.886,07 tra le diverse Aree di Coordinamento ed ha accantonato euro 420.587.040,25 per pagamenti relativi ad interessi su mutui e contributi ex L.R. n. 3/2007 non direttamente attribuibili alle singole aree;
- che l'ammontare dei pagamenti effettuati alla data del 18/5/2009 soggetti al patto di stabilità interno è pari ad euro 1.870.552.053,66, per cui la disponibilità residua risulta essere di euro 1.485.887.872,66;
- che, tenendo presente il trend storico dei pagamenti (anni 2005/2008), si può ragionevolmente sostenere che la disponibilità residua sarà appena sufficiente per assicurare il pagamento delle spese obbligatorie ed indifferibili;

RITENUTO

-che, stante tale situazione, la Regione Campania non è in grado di autorizzare l'esclusione di alcun pagamento dal saldo del patto di stabilità interno degli enti locali richiedenti, rideterminando, per l'effetto, il proprio obiettivo programmatico per l'anno 2009;

VISTI

- il D.L. 25 giugno 2008, n.112;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 22 dicembre 2008, n.203;
- il D.L. 10 febbraio 2009, n.5;
- la legge 9 aprile 2009, n.33;
- la D.G.R.C. n.849 dell'8 maggio 2009;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di non autorizzare l'esclusione di alcuna tipologia di pagamento dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 degli enti locali richiedenti, in applicazione di quanto disposto dall'art 7-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino